



ORIGINALE

**COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.27

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
DELLAVALLE Adriana Maria	Sindaco	X	
BADELLINO Alessandra	Vice Sindaco	X	
CASAVECCHIA Simone	Consigliere	X	
TIBALDI Marina in Bellussi	Consigliere	X	
BRONZETTI Daniele	Consigliere	X	
ANGELO Agostino	Consigliere	X	
ANSELMO Elisa	Consigliere		X
ALTOMARI Santo	Consigliere	X	
BADELLINO Giacomo	Consigliere	X	
BRERO Roberto Antonio	Consigliere		X
ROZZI Federico	Consigliere		X
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. NARDI Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **DELLAVALLE Adriana Maria** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016.

IL SINDACO RIFERISCE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)” ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all’art.24, con deliberazioni del Consiglio comunale n.33 del 28/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredata della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle “Linee di indirizzo” predisposte dalla Corte dei Conti, aggiornato con successivi periodici provvedimenti, da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2023.

In applicazione dell’art.20 del D.Lgs. n.175/2016, occorre relazionare circa l’attività svolta in attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni relativo all’anno 2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 06./11/2024, e contestualmente, occorre procedere con la predisposizione della revisione ordinaria delle partecipazioni relativamente all’anno 2025, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2024.

Con la predetta deliberazione l’Amministrazione si era determinata nel modo seguente:

- Mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	quota dello 0,14%	Mantenimento
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,4608%	Mantenimento
3	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	quota del 1,915%	Mantenimento
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 1,60%	Mantenimento

- Di dismettere la partecipazione nella società EGEA S.p.A, per le motivazioni espresse in particolare nelle schede degli allegati A) e B), mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso dalla società EGEA S.p.A.;
- Di determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento in misura prudenziale, in dipendenza della volontà di considerare anche gli effetti di trascinamento delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell’art.21, calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale della società EGEA S.p.A. al 31/12/2023 pari ad €.44.423.445,00, in ragione della percentuale di partecipazione del 0,0126% per un importo di €.5.597,35, che deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile;

Ai sensi del comma 4, art.20, D.Lgs. n.175/2016, occorre provvedere a riferire sull'attuazione del piano, evidenziando le azioni adottate ed i risultati conseguiti che sono compendiati nella relazione di cui all'allegato A), che può essere così sintetizzata:

- E’ stata mantenuta la partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

-

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	quota dello 0,14%	Mantenimento
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,4608%	Mantenimento
3	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	quota del 1,915%	Mantenimento
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 1,60%	Mantenimento

- si è operato per le azioni di razionalizzazione e precisamente:

- EGEA S.p.A.: in ossequio a quanto deliberato, il Comune inviava ad EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art.2437 e ss. c.c. nonché ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016; a seguito dell'eccezione di tardività del recesso operata dalla società in riferimento alla normativa civilistica si è ritenuto opportuno perfezionare il recesso dalla compagine societaria operando unicamente sulla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016, inquadrandolo il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute; in attuazione di quanto sopra, veniva avviata procedura di asta pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di EGEA S.p.A. alla conclusione della quale si è redatto apposito verbale di gara deserta per l'alienazione delle azioni ordinarie di proprietà del Comune di Santa Vittoria d'Alba, agli atti dell'ufficio; allo stato, essendo trascorsi 12 mesi dall'approvazione della deliberazione che certificava l'assenza di strategicità della partecipazione, nonché essendo stata esperita, con esito negativo, la procedura d'asta, si può affermare che si sia definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Santa Vittoria d'Alba dalla società EGEA S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016; per quanto riguarda l'accantonamento di cui all'art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, lo stesso è stato finanziato con specifica variazione di bilancio, per l'importo di €. 5.597,35 utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, giusta deliberazione del Consiglio comunale n.53 del 06.11.2024;

Si evidenzia pertanto che si è definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Santa Vittoria d'Alba dalla società Egea S.p.A., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016.

Il comma 1, art.20, D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche continuino ad effettuare annualmente, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, individuando, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Che, pertanto, è stata predisposta la Revisione Ordinaria delle partecipazioni anno 2025 di cui all' allegato B), le cui determinazioni sono sintetizzate come di seguito riportate:

- Mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	quota dello 0,14%	Mantenimento
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,4608%	Mantenimento
3	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	quota del 1,915%	Mantenimento
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 1,60%	Mantenimento

- Dare atto che si è definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Santa Vittoria d'Alba dalla società Egea S.p.A., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016.

Si sottolinea infine che:

- il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;
- l'attuazione del processo di razionalizzazione e di risparmio già intrapreso e nel contempo realizzare economie di spesa, evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni nonché richiedere agli organi societari di attuare ogni comportamento volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Si invita il Consiglio a deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Acquisito il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. del 18.08.2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa narrativa quale parte interante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Santa Vittoria d'Alba alla data del 31/12/2024, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
 - a. allegato A - Relazione sui risultati conseguiti dalla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024;
 - b. allegato B - Relazione tecnica alla Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2025;
3. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, si è definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Santa Vittoria d'Alba dalla società Egea S.p.A., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016.

4. di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente e precisamente:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
2	GAL Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
3	SISI Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
4	STR Società trattamento rifiuti S.r.l.

5. Di dare atto che:

- la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

SUCCESSIVAMENTE, con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(DELLAVALLE Adriana Maria)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. NARDI Massimo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **13/01/2026** al **28/01/2026**

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. NARDI Massimo)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

[] è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Santa Vittoria d'Alba, li **13/01/2026**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. NARDI Massimo)

ALLEGATO B)



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA PROVINCIA DI CUNEO

**RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
ANNO 2025 EX ART. 20, D.LGS .19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE SOCIETARIE POSSEDUTE EX D.LGS. n. 100/2017 ALLA DATA
DEL 31.12.2024.**

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2024

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 06.11.2024, è stata adottata la revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024 (relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023), corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016.

Il medesimo art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente tale revisione ordinaria delle partecipazioni, quale continua analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Anche per l'anno 2025 vengono quindi verificati i dati e le informazioni rilevate dalle società partecipate sia con riferimento alle azioni già attuate o in corso di attuazione per definire le linee di intervento per i periodi successivi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente, in linea con l'analisi ed i contenuti della revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2025.

L'attuazione del processo di razionalizzazione e di risparmio già intrapreso ha consentito di ridurre il numero delle società partecipate e nel contempo realizzare economie di spesa, evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni nonché richiedere agli organi societari di attuare ogni comportamento volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione.

Si evidenzia che per le azioni di razionalizzazione, in ossequio a quanto deliberato con la DCC 52/2024, il Comune ha inviato nel 2024 ad EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art.2437 e ss. c.c. nonché ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016; a seguito dell'eccezione di tardività del recesso operata dalla società in riferimento alla normativa civilistica si è ritenuto opportuno perfezionare il recesso dalla compagine societaria operando unicamente sulla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016, inquadrando il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute; in attuazione di quanto sopra, veniva avviata procedura di asta pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di EGEA S.p.A. alla conclusione della quale si è redatto apposito verbale di gara deserta per l'alienazione delle azioni ordinarie di proprietà del Comune di Santa Vittoria d'Alba, agli atti dell'ufficio; allo stato, essendo trascorsi 12 mesi dall'approvazione della deliberazione che certificava l'assenza di strategicità della partecipazione, nonché essendo stata esperita, con esito negativo, la procedura d'asta, si può affermare che si sia definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Santa Vittoria d'Alba dalla società EGEA S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016; per quanto riguarda l'accantonamento di cui all'art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, lo stesso è stato finanziato con specifica variazione di bilancio, per l'importo di €. 5.597,35 utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, giusta deliberazione del Consiglio comunale n.53 del 06.11.2024;

Si evidenzia che il Comune di Santa Vittoria d'Alba non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero

di modifica degli assetti societari.

Il Comune non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una “tramite” di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l’Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell’esercizio, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione.

La presente relazione tecnica è stata predisposta a seguito dell’analisi delle schede di revisione ordinaria delle partecipate, valutando per ogni organismo partecipato le azioni di razionalizzazione da intraprendere (mantenimento o razionalizzazione attraverso la dismissione delle quote).

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
2	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
3	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
4	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.

1	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
---	------------------	---

Anno di costituzione: 1996 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: NO Società affidataria diretta di servizio pubblico: SI

Attività svolta: promozione turistica del territorio.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,14% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.70.000,00 0,14% €.98,00

Patrimonio netto al 31.12.2024: €.70.657,00 0,14% €.98,92

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili e nel rispetto delle indicazioni di cui alle leggi regionali di riferimento.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, che risulta ulteriormente ampliato a seguito dell'incorporazione del territorio di Asti e dei comuni del Monferrato.

2	C.F. 02316570049	G.A.L. Langhe e Roero Leader S.c.a.r.l.
---	------------------	---

Anno di costituzione: 1992 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: NO Società affidataria diretta di servizio pubblico: NO

Attività svolta: studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE).

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,46% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.21.700,00 0,46% €.99,82

Patrimonio netto al 31.12.2024: €.80.361,00 0,46% €.350,68

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL, che:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);

- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società riferisce:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4, c.6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20, c. 2 lett. a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla "Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG" della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inherente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art.20 comma 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinque); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;
- 5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);
- 6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20a comma 2 lettera f);
- 7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

3	C.F. 03168260044	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
---	------------------	--

Anno di costituzione: 2007 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: SI Società affidataria diretta di servizio pubblico: SI

Attività svolta: gestione servizio idrico integrato.

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,915% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.200.000,00 1,915% €.3.830,00

Patrimonio netto al 31.12.2024: €.38.458.524,00 1,915% €.708.222,61

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e svolge al contempo la gestione del servizio idrico integrato a seguito della fusione per incorporazione della Società SIPI s.r.l.

La società svolge la gestione con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale, in attesa della definizione del nuovo assetto di territorio.

4	C.F. 02996810046	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.
---	------------------	---

Anno di costituzione: 2004 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: SI Società affidataria diretta di servizio pubblico: SI

Attività svolta: gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti.

Società a totale partecipazione pubblica

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2022 le assemblee di Co.A.B.Se.R. e di S.T.R. hanno approvato e perfezionato il progetto di scissione parziale proporzionale con effetti trasformativi, con trasferimento di ramo d'azienda da Co.A.B.Se.R. a S.T.R. e conseguente attribuzione di quote di S.T.R ai comuni consorziati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione originaria sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione.

Al compimento della stessa, al 31/12/2022 risulta la seguente situazione:

- la percentuale di possesso del Comune di Santa Vittoria d'Alba nella società S.T.R. passa dal 1,66%, al 1,60% (percentuale utilizzata per il consolidamento dei dati di bilancio);
- il Consorzio Albese Braidese CO.A.B.SE.R è stato trasformato nel nuovo Consorzio di Area Vasta CO.A.B.Se.R e le quote di partecipazione sono state rideterminate in base al criterio del numero abitanti residenti al 31/12/2021 combinato con quello superficie del territorio (kmq) i cui effetti hanno determinato l'aumento della percentuale che passa dal 1,50% al 1,986%, (percentuale utilizzata per il consolidamento dei dati di bilancio).

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,60% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.2.908.497,06 1,60% €. 46.535,95

Patrimonio netto al 31.12.2024: €.11.873.984,00 1,60% €.186.121,94

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

• Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

• Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la

gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

ALLEGATO A)



**COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO**

**RELAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2024
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI**

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2024

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

Con riferimento alla Revisione ordinaria delle partecipazioni delle società partecipate anno 2024 di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 06/11/2024, si provvede a relazionare sull'attività svolta in applicazione delle indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento all'attuazione delle azioni di razionalizzazione da porre in atto.

Il piano di revisione ordinario delle partecipazioni 2024, per le motivazioni ampiamente illustrate nell'ambito dello stesso, può essere così sintetizzato:

- mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
2	Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
3	Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
4	Società trattamento rifiuti S.r.l.

- dismettere la partecipazione nella società EGEA S.p.A, per le motivazioni espresse in particolare nelle schede degli allegati A) e B), mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso dalla società EGEA S.p.A.;
- determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento in misura prudenziale, in dipendenza della volontà di considerare anche gli effetti di trascinamento delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale della società EGEA S.p.A. al 31/12/2023 pari ad €.44.423.445,00, in ragione della percentuale di partecipazione del 0,0126% per un importo di €.5.597,35, che deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile;

Ai sensi del comma 4 del medesimo art.20, D.Lgs. n.175/2016 si relaziona quanto segue:

1. è stata mantenuta la partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
2	Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
3	Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
4	Società trattamento rifiuti S.r.l.

1. si è operato per le azioni di razionalizzazione e precisamente per EGEA S.p.A.: in ossequio a quanto deliberato, il Comune inviava ad EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art.2437 e ss. c.c. nonché ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016; a seguito dell'eccezione di tardività del recesso operata dalla società

compagine societaria operando unicamente sulla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016, inquadrando il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute; in attuazione di quanto sopra, veniva avviata procedura di asta pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di EGEA S.p.A. alla conclusione della quale si è redatto apposito verbale di gara deserta per l'alienazione delle azioni ordinarie di proprietà del Comune di Santa Vittoria d'Alba, agli atti dell'ufficio; allo stato, essendo trascorsi 12 mesi dall'approvazione della deliberazione che certificava l'assenza di strategicità della partecipazione, nonché essendo stata esperita, con esito negativo, la procedura d'asta, si può affermare che si sia definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Santa Vittoria d'Alba dalla società EGEA S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016; per quanto riguarda l'accantonamento di cui all'art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, lo stesso è stato finanziato con specifica variazione di bilancio, per l'importo di €. 5.597,35 utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, giusta deliberazione del Consiglio comunale n.53 del 06.11.2024;

Tutti gli organismi hanno approvato i bilanci d'esercizio 2024 entro i termini previsti dalla legge,

Si evidenzia che per nessuna delle società per le quali è stato deliberato il mantenimento quali partecipate risultano situazioni di criticità; tutte le società hanno chiuso in attivo i loro bilanci entro i termini previsti per legge.

Si sottolinea infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

In conclusione, si evidenzia come con l'attuazione del piano operativo viene proseguito il processo di razionalizzazione e di risparmio già intrapreso ha consentito di ridurre il numero delle società partecipate e nel contempo realizzare economie di spesa, evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni, nonché richiedere agli organi societari di attuare ogni comportamento volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione.

Comune di Santa Vittoria D'Alba
Provincia di Cuneo

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: parere sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2024

Il Revisore ei Conti del Comune di Santa Vittoria D'Alba, Dott.ssa Teresa Rotolo, nominato con delibera di CG n. 63 del 23/12/2024, ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Ente, per esprimere di seguito il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: la “***Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016***”

In particolare, il Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
2. La Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2024
3. Allegati ai documenti suindicati

PREMESSA

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si è avviata a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017” (articolo 26, comma 11). In questo senso:

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500.00 euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Considerato che, il succitato D.Lgs all'art. 1 prevede che “le amministrazioni pubbliche effettuano

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, diretto o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”

L’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al

processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d’azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell’Ente locale, sia in conseguenza di un’auspicata riduzione delle partecipate, sia con l’adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

VISTI

- La delibera del Consiglio comunale n. 52 del 06.11.2024, con la quale è stata adottata la revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024 (relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023), corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi dell’art.20, D.Lgs. n.175/2016
- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
 - l’art. 4, comma 1. “Finalità perseguitibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitimento dei propri fini istituzionali;
 - l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”

CONSIDERATO

- che si è perfezionato il recesso del Comune di Santa Vittoria d’Alba dalla società Egea S.p.A., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016.
- che la proposta di Delibera di CG individua le seguenti **partecipazioni societarie:**

1. Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. – partecipazione diretta 0.14%
2. G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l. – partecipazione diretta 0.46%
3. S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. – partecipazione diretta 1.915%
4. S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l. – partecipazione diretta 1.60%

Viste le motivazioni alla base del mantenimento delle suindicate partecipazioni

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Revisore dei Conti dell'Ente esprime parere favorevole all'approvazione della revisione e
ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31.12.2024.

Pianezza, 17.12.2025

L'Organo di revisione

Dott.ssa Teresa Rotolo

